

TRIBUNALE DI SPOLETO
SEZIONE LAVORO
RICORSO

con ISTANZA di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

MORICI DANIELE, c.f. MRCDNL81M17A475D, nato Ad Assisi il 17 agosto 1981 e residente in Foligno, via Franco Ciri n.39, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Roberto Micanti del Foro di Spoleto, c.f. MCNRRT85D17D653H, e dall'Avv. Filippo Tosti del Foro di Spoleto, c.f. TSTFPP86C18I921U, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni e notificazioni agli indirizzi pec filippo.tosti@avvocatispoleto.legalmail.it e roberto.micanti@pec.it ed al numero di fax 0743 675065, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Foligno, piazza Santa Angela n.3, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente ricorso

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in Roma (00153), viale di Trastevere n.76/A domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in Perugia (06123), via degli Uffici n.14 (di seguito, il Ministero)

e

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA, c.f. 94094990549, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Perugia (06121), viale Carlo Manuali n.4 (di seguito, l'USR)

nonché nei confronti

di tutti i soggetti, inseriti nella prima fascia della graduatoria provinciale di Perugia per le supplenze della classe di concorso ADSS, allegata al decreto n.483 del 23 agosto 2023 del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364 (di seguito, i controinteressati, specificamente indicati in separato elenco allegato sub doc. 1)

premesso che

- a) il ricorrente ha conseguito titolo di specializzazione per l'insegnamento per attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso ADSS, entro il 30 giugno 2023 (doc. 2);
- b) l'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 ha riconosciuto il diritto, in capo a tutti coloro che, come il ricorrente, abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023, all'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) o negli elenchi aggiuntivi¹ (doc. 3);

¹ Cfr. articolo 10 O.M. 112/2022 rubricato "Elenco aggiuntivo alle GPS":



- c) la ratio della costituzione di tali elenchi aggiuntivi risiede nel dare la possibilità di sfruttare il titolo di abilitazione e/o specializzazione a chi lo consegue dopo l'aggiornamento biennale delle graduatorie (avvenuto entro il 31 maggio 2022) e prima della costituzione delle nuove GPS 2024/26;
- d) in via straordinaria ed esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, l'art. 5, comma 5 del d.l. 22 aprile 2023 n.44 (convertito con l. 21 giugno 2023 n. 74)² e l'art. 2, comma 1, del d.m. 15 settembre 2023, n.119³ (doc. 4), hanno previsto l'assegnazione agli iscritti nella prima fascia di tali graduatorie o negli appositi elenchi aggiuntivi dei posti di sostegno rimasti vacanti e disponibili in seguito alle immissioni in ruolo;
- e) l'assegnazione di tali posti attribuisce al docente assegnatario il diritto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato che tuttavia, in caso di positivo superamento di uno specifico percorso di formazione, disciplinato dai successivi commi da 6 a 11 del citato art. 5 del d.l. n.44/2023⁴ (cd.

“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico deprezzamento dalla seconda fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti, secondo modalità e termini specificati nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.

3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema”.

² Cfr. **art. 5, c. 5, d.l. 44/2023**: “In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.

³ Cfr. **art. 2, comma 1, d.m. 15 settembre 2023, n.119**: “In applicazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi”.

⁴ Cfr. **art. 5, c. 6-11, d.l. 44/2023**:

“...6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.

7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.

8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.



anno di prova), determina comunque l'immissione in ruolo e, quindi, l'**assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato** *“con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”* (cfr. comma 9 del citato art. 5);

f) norme analoghe erano state emanate negli anni precedenti (si veda, in particolare, l'art. 59, comma 4, del d.l. 25 maggio 2021 n.73);

g) il ricorrente ha così tempestivamente presentato all'USR domanda per l'inserimento nella GPS della classe ADSS per la provincia di Perugia (docc. 5 e 6);

h) l'art. 2, comma 4 *ter*, del d.l. 8 aprile 2020, n.22, così come modificato dall'art. 19, commi 3 *bis* e 3 *ter*, del d.l. 27 gennaio 2022, n.4, ha previsto che, per l'anno scolastico 2023/2024, le procedure di istituzione e rinnovo delle GPS e di conferimento delle relative supplenze fossero disciplinate con ordinanza ministeriale;

i) con ordinanza 6 maggio 2022, n.112, il Ministero ha disciplinato tali procedure, disponendo all'art. 10 che gli aspiranti che acquisiscano il titolo di abilitazione sul sostegno entro il 30 giugno 2023 *“possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”* (doc. 3);

j) con decreto ministeriale 17 marzo 2023 n.51, il Ministero ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza, disponendo l'istituzione di quegli elenchi aggiuntivi secondo il principio di cui all'art. 10 dell'ordinanza, il cui testo è stato difatti pedissequamente riprodotto all'art. 1 (doc. 7);

k) con decreto direttoriale n.417 del 3 agosto 2023, successivamente integrato e modificato con decreto direttoriale n.483 del 23 agosto 2023, l'USR ha pubblicato le GPS per la provincia di Perugia (docc. da 8 a 12);

l) nonostante il tenore letterale dell'art. 10 dell'ordinanza n.112/2022 e dell'art. 1 del d.m. n.51/2023 ed il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si dirà *infra*, l'estensore delle graduatorie ha collocato gli aspiranti docenti di cui agli elenchi aggiuntivi non nella prima fascia *sic et simpliciter*, ma in una **sottofascia 1B** posta in coda agli altri aspiranti, collocati in altra **sottofascia 1A** (docc. 11 e 12);

9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nei relativi elenchi aggiuntivi, nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8”.



m) in forza di tale illegittima istituzione di sottofasce, **il ricorrente è stato collocato in posizione inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata in base ai punteggi maturati** (doc. 12);

n) nello specifico, il ricorrente, con il **punteggio di 77**, è stato collocato nella **posizione 419**, ma tutti i candidati collocati (nella sottofascia 1A) dalla posizione 152 alla posizione 364 hanno punteggi inferiori al suo (docc. 1, 11 e 12, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa);

o) in tal modo, ben 213 candidati presenti nella sottofascia 1A (ossia coloro che ricoprono le posizioni da 152 a 364 della graduatoria allegata sub. docc. 11 e 12) hanno ricevuto un trattamento migliore del ricorrente, nonostante vi fossero stati inseriti con punteggi inferiori (docc. 11 e 12);

p) con decreto direttoriale n.422 del 4 agosto 2023, l'USR ha pubblicato l'elenco dei docenti ai quali è stato conferito incarico, finalizzato all'immissione in ruolo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 e ss. del d.l. n. 44/2023 (ccdd. **nomine**, docc. da 13 a 15);

q) dall'esame dell'elenco emerge che:

→ i docenti “nominati” per la classe di concorso ADSS sono complessivamente 48;

→ tutti i docenti “nominati” erano inclusi nella sottofascia 1A;

→ **ben 47 di loro hanno un punteggio inferiore a 77** (docc. 12 e 15);

r) con decreto direttoriale n.528 del 30 agosto 2023, l'USR ha invece pubblicato l'elenco dei docenti ai quali era stato conferito un incarico a tempo determinato (cc.dd. **supplenze**, docc. da 16 a 18);

s) dall'esame dell'elenco, emerge che al Dott. Daniele Morici è stato conferito un incarico fino al termine delle attività didattiche presso il liceo classico “Federico Frezzi – Beata Angela” di Foligno, ove attualmente effettivamente lavora (doc. 19);

t) emerge altresì che ben **85 docenti** collocati nella sottofascia **1A** hanno ricevuto un **trattamento migliore** rispetto al ricorrente, nonostante vi fossero stati inseriti **con un punteggio inferiore a 77**;

considerato che

u) l'inserimento in GPS dell'aspirante docente secondo il criterio cd. a pettine e non secondo quello cd. in coda è oramai principio consolidato;

v) con sentenza n.41 del 9 febbraio 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione – l'art. 1, comma 4 *ter*, del d.l. n. 134 del 2009 – che, in fattispecie analoga, stabiliva il diritto dei docenti precari all'inserimento in graduatoria “in coda”;

w) ad avviso della Consulta, una siffatta disposizione si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, eguaglianza sostanziale e buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, in quanto la previsione di una migliore posizione sulla base del “*mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria*” introduce “*una disciplina irragionevole che ... comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più*



possibile, la migliore formazione scolastica” (Corte Cost., sent.cit.);

x) nella concreta applicazione del principio, giurisprudenza oramai costante e consolidata ha specificato che la collocazione in graduatoria di un candidato *“in coda ad altri docenti con punteggio e titoli inferiori ... a fronte del possesso di un titolo di specializzazione e di un punteggio valevole ai fini di una nomina ... coerente con la posizione ed i titoli posseduti”* costituisce una **illegittima “modalità di programmazione delle graduatorie per le supplenze”** che, a sua volta, determina un **illegittimo sacrificio del “principio meritocratico”** (Trib. Roma - sez. lavoro, sent. 5 luglio 2022, n.6387; si veda, in senso conforme, Trib. Foggia, ord. 7 settembre 2020);

y) da tale principio discende il diritto dell’aspirante docente all’inserimento in graduatoria *“a pettine”* e non *“in coda”*, con contestuale ordine di rettifica delle graduatorie (Trib. Roma, sent.cit.);

z) **applicando l’inserimento “a pettine” il ricorrente, alla luce di quanto sopra, si sarebbe trovato in posizione utile in graduatoria per l’assunzione a tempo determinato finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato con immissione in ruolo ai sensi della suesposta normativa (art. 5, co. 5 e ss. del d.l. n.44/2023);**

rilevato infine che

■ tutti i soggetti, inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa (indicati nel separato elenco allegato sub doc. 1), fatta salva diversa determinazione del Giudice del Lavoro adito, appaiono essere controinteressati rispetto alla posizione del ricorrente, con conseguente diritto alla partecipazione al presente giudizio;

■ la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile, in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell’attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile *aliunde*;

■ oltremodo, l’attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si porrebbe come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del procedimento, determinandone un significativo aggravio, con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d’udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari e con conseguente rischio di stallo per il procedimento;

■ l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106: *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del*



Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”;

- tuttavia, anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l’art. 12 della l. 21 luglio 2000, n.205 aveva previsto la facoltà per il giudice di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ai sensi dell’art. 151 cpc;
- vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente – quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. – la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento;
- anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, in particolare mediante pubblicazione del ricorso e del decreto sul sito Istituzionale del Ministero e dell’USR (doc. 20);
- tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il ricorrente

chiede

che il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Spoleto voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e discussione della causa promossa dal ricorrente nei confronti del **Ministero dell’Istruzione e del Merito**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in Roma (00153), viale di Trastevere n.76/A domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con sede in Perugia (06123), via degli Uffici n.14, nei confronti dell’**Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria**, c.f. 94094990549, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Perugia (06121), viale Carlo Manuali n.4, nonché nei confronti di tutti i soggetti controinteressati, inseriti nella prima fascia della graduatoria provinciale di Perugia per le supplenze della classe di concorso ADSS, allegata al decreto n.483 del 23 agosto 2023 del dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364 (specificamente indicati in separato elenco allegato sub doc. 1), per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

voglia il Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa eventuale disapplicazione di ogni atto e provvedimento illegittimo:

IN VIA PRELIMINARE

- **autorizzare** il ricorrente alla notificazione del presente ricorso e dell’emanando decreto di fissazione di prima udienza, nei confronti di tutti i soggetti controinteressati al presente ricorso,



inseriti nella prima fascia della GPS con punteggio uguale o inferiore a 77 e collocati dalla posizione 152 alla posizione 364, da Valeria Cenci a Carlo Dalla Costa (specificamente indicati in separato elenco allegato sub doc. 1), con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per l'Umbria e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

IN VIA PRINCIPALE

- **accertare e dichiarare** il diritto del Dott. Daniele Morici ad essere inserito nella prima fascia delle GPS di appartenenza “a pettine”, ossia secondo il rispettivo punteggio di 77 punti conseguito per i titoli e servizi, e non “in coda”, con tutti i conseguenti diritti derivanti dalla posizione spettante “a pettine”;

per l'effetto:

- **ordinare** alle Amministrazioni resistenti di procedere alla rettifica della prima fascia delle GPS per la Provincia di Perugia, classe di concorso ADSS, procedendo all' inserimento “a pettine” del ricorrente, con ogni conseguente beneficio e riconoscimento di legge in favore del ricorrente;

- **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad essere assunto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché ad essere confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque all'all'assunzione in ruolo e alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque al conferimento di incarico e/o all'assunzione ai sensi ogni normativa vigente;

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere il ricorrente ai sensi dell'art. 5 c. 5 e ss. d.l. 44/2023, dapprima a tempo determinato e, a seguire, previa positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8 del precitato art. 5, a tempo indeterminato, nonché a confermarlo in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, e/o comunque ad assumere in ruolo il ricorrente costituendo un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico al ricorrente finalizzato all'immissione in ruolo ai sensi di ogni normativa vigente, e/o comunque a conferire incarico al ricorrente e/o ad assumerlo ai sensi di ogni normativa vigente;

IN OGNI CASO



- con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- con vittoria di spese e compenso professionale di lite, **da distrarre, ai sensi dell'art. 93 cpc, in favore dei procuratori antistatari;**

IN VIA ISTRUTTORIA

salva e riservata ogni attività difensiva, il ricorrente produce copia dei documenti citati in narrativa:

- 1) elenco controinteressati;
- 2) autocertificazione titolo di specializzazione;
- 3) ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n.112;
- 4) decreto ministeriale 15 settembre 2023, n.119
- 5) istanza di scioglimento della riserva all'inserimento in GPS;
- 6) domanda di inserimento in GPS;
- 7) decreto ministeriale 17 marzo 2023 n.51;
- 8) decreto direttoriale n.417 del 3 agosto 2023;
- 9) GPS classe ADSS di prima fascia allegata al d.d. n.417 (foglio di calcolo .xls compresso in archivio .rar e sua riproduzione fotostatica in formato .pdf);
- 10) decreto direttoriale n.483 del 23 agosto 2023;
- 11) GPS classe ADSS di prima fascia allegata al d.d. n.483 (foglio di calcolo .xls compresso in archivio .rar e sua riproduzione fotostatica in formato .pdf);
- 12) rielaborazione GPS classe ADSS di prima fascia allegata al d.d. n.483;
- 13) decreto direttoriale n.422 del 4 agosto 2023;
- 14) elenco cd. nomine allegato al d.d. n.422 (foglio di calcolo .xls compresso in archivio .rar e sua riproduzione fotostatica in formato .pdf);
- 15) rielaborazione elenco cd. nomine allegato al d.d. n.422;
- 16) decreto direttoriale n.528 del 30 agosto 2023;
- 17) elenco cd. supplenze allegato al d.d. n.528 (foglio di calcolo .xls compresso in archivio .rar e sua riproduzione fotostatica in formato .pdf);
- 18) rielaborazione elenco cd. supplenze allegato al d.d. n.528;
- 19) contratto di lavoro;
- 20) ricorso del 8 aprile 2014 della prof. Raffaella De Martini dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Genova e pedissequo decreto del 16 aprile 2014 di autorizzazione alla notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione del Merito e consultabile on line all'indirizzo <https://www.istruzione.it/allegati/2014/ricorsodemartini.pdf>;
- 21) autocertificazione della situazione reddituale;
- 22) copia del documento di riconoscimento;



23) certificato di stato di famiglia.

Il ricorrente dichiara che produrrà i documenti di cui ai numeri 9), 11), 14) e 17) anche mediante il deposito in cancelleria su supporto fisico.

Con espresso avvertimento ai convenuti che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 cpc o dalle leggi speciali e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente dichiara che:

- ▶ la causa è di valore indeterminabile;
- ▶ la causa è una causa di lavoro individuale e di pubblico impiego;
- ▶ sarebbe dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di 259 euro;
- ▶ il proprio reddito, compreso quello dei familiari conviventi, non è superiore a 38.514,03 euro relativamente all'anno 2022;
- ▶ pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 1 *bis* del testo unico sulle spese di giustizia di cui al dpr 30 maggio 2002 n.115, non è dovuto il pagamento del contributo unificato.

Foligno, 24 novembre 2023

Avv. Roberto Micanti

Avv. Filippo Tosti

